Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

Via Vittorio Veneto, 16 – 22035 Canzo (CO) 031-0350390 info@lagodicomogal.eu – lagodicomogal@pec.it



Egregio Sig. Sindaco

SEDE

Oggetto: Richiesta di contributi sulle operazioni di competenza del GAL.

Condizione ammissibilità per domande di finanziamento a valere sulle Operazioni 7.2.01,
7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01.

In relazione alle richieste di finanziamento riferite alle operazioni **7.2.01**, **7.4.01**, **7.5.01** e **7.6.01** Regione Lombardia ha specificato quanto segue:

PREMESSO che l'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 precisa che "il sostegno nell'ambito delle presenti misure riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, come definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi";

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha definito e riportato nelle specifiche schede di operazione del PSR, alla voce "Informazioni specifiche della misura", che per "infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non debba superare il limite di:

- 200.000 € per l'operazione 7.2.01;
- 100.000 € per le operazioni 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01";

si precisa che, essendo quanto sopra riportato <u>una condizione di ammissibilità, il richiedente</u>, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto e, quindi, l'esclusione dal procedimento valutativo, <u>deve presentare in domanda con uno o più interventi che complessivamente non superino dette soglie di spesa totale</u> (escludendo il valore delle spese generali e dell'IVA).

Il GAL non potrà ammettere al procedimento valutativo una domanda che preveda interventi con spesa d'aiuto complessiva superiore alle soglie sopra riportate, anche se la parte economica eccedente sia finanziata dal Richiedente.

Si rimane disponibili per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Canzo, 9 luglio 2019

Francesco Radfizzani